

**Armonizzazione contabile**

*Servizio di assistenza ai Comuni*

# **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Webinar 12/03/2015: risposte ai quesiti

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi**

- il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.);
- per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa;
- per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi**

Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi**

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

.i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

.i crediti assistiti da fidejussione;

.le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

.le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

# Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

# Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

**Tavola 4.1 Esempio calcolo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità**

	2010 ANNO n-5	2011 NNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Previsioni anno 2015 (anno n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE Bilancio 2015
Accertato cp	196	190	210	190	220	1006		200	
Incassato cp	180	170	140	140	200	830			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,50%			
metodo A1) media aritmetica su totali						82,50%	<b>17,50%</b>		<b>34,99 euro</b>
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						82,51%	<b>17,49%</b>		<b>34,97 euro</b>
metodo B) ponderazione incassi/Accertamenti	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
Accertamenti per peso ponderazione	19,6	19	21	66,5	77	203,1			
Incassi per peso ponderazione	18	17	14	49	70	168,0			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,72%			
media aritmetica su totali						82,72%	<b>17,28%</b>		<b>34,56 euro</b>
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
Ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
%incassato/accertato x peso ponderazione	9,18%	8,95%	6,67%	25,79%	31,82%				
sommatoria percentuali ponderate						82,41%	<b>17,59%</b>		<b>35,19 euro</b>

# Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.2 Prospetto per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bilancio di previsione 2015	incCP + inc Res / acc CP	anni da prendere in esame									
bilancio di previsione 2016		incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame							
bilancio di previsione 2017			incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame			
bilancio di previsione 2018				incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame		
bilancio di previsione 2019					incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame	
bilancio di previsione 2020						inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame				

Nel prospetto, la formula [inc CP / acc CP] può essere sostituita dalla formula [inc CP X + inc CP X+1 in c/residui X / acc CP X]

# Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

**Tavola 4.3 Esempio per il calcolo della percentuale di accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità**

Voce di entrata rilevante ai fini del calcolo del FCDE	% fondo (100-%media)	Previsioni anno n voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo fondo CDE anno n	% accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio
Xxxx	17,5%	200	35,00	
Yyyy	20,2%	150	30,30	
Totale		350	65,30	18,7% (=65,30/350)

## Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);
- nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell'accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell'accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell'accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto**

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto**

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

## Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

- se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;
- fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

# Il Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto

**Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi**

Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui 150,00

Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013 2.000,00

Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01 7,50%

	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Totale residui attivi al 31/12/2015 (31/12/n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE rendiconto
Residui attivi alla data 1/01	50,00	57,00	67,88	127,02	157,97	459,87			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	18,00%	16,00%	16,00%	15,00%	17,00%				
<b>Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti</b>						<b>16,40%</b>	<b>83,60%</b>	<b>48</b>	<b>40,13 euro</b>
Residui attivi alla data 1/01	46,25	52,73	62,79	117,49	146,12	425,38			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	19,46%	17,30%	17,30%	16,22%	18,38%				
<b>Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti</b>						<b>17,73%</b>	<b>82,27%</b>	<b>48</b>	<b>39,49 euro</b>

## Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.
- Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.
- A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

## **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità durante la gestione**

- Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento.
- Si deroga a tale regole se (il completamento a 100) l'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio, per la verifica e l'adeguamento dell'FCDE si fa riferimento a tale minore %.

## Quesiti

Il fondo crediti dubbia esigibilità stimato a rendiconto determina un vincolo sul risultato di amministrazione; qualora l'importo del fondo fosse eccedente l'avanzo di amministrazione, ne deriverebbe un disavanzo di amministrazione da applicare al bilancio di previsione secondo la dilazione prevista dalla legge?

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti

## Quesiti

In una situazione normale nella quale il bilancio 2015 si approvasse entro la fine dell'anno precedente, l'anno n-1 resterebbe il 2014 non ancora chiuso?

Nel caso in esame, se il bilancio viene approvato nell'esercizio 2014 e non si hanno a disposizione i dati del 2014, si fa riferimento al quinquennio precedente riguarda gli esercizi 2009-2013.

In caso di esercizio provvisorio, si prenderà a riferimento il quinquennio 2010-2014.

# Quesiti

Prevedendo in spesa il FCDE, posso prevedere in entrata un avanzo presunto vincolato?

Non è possibile finanziare nel bilancio di previsione l'accantonamento a FCDE con avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata" in occasione dell'approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

## Quesiti

Lo stanziamento dell'FCDE deve essere considerato a rendiconto ai fini del saldo del patto di stabilità? anche con la nuova metodologia di patto approvata dalla conferenza stato del 19 febbraio?

Si conferma che lo stanziamento dell'FCDE è rilevante ai fini del saldo del patto di stabilità, sia in fase di previsione, sia a rendiconto. Anche durante la gestione, ai fini del monitoraggio, lo stanziamento dell'FCDE è rilevante ai fini del patto di stabilità, ancorchè non impegnato. Anche con la metodologia adottata in sede Conferenza Stato-città del 19 febbraio, nella quale è stato raggiunto un accordo per la ridefinizione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per i Comuni, che deve essere recepito da specifica norma di legge, l'FCDE continua ad essere rilevante ai fini del patto. D'altro canto, dal saldo obiettivo lordo, il Comune deve decurtare l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in spesa.

## Quesiti

Nella predisposizione del Bilancio 2015 in quello autorizzatorio dobbiamo prevedere il vecchio Fondo svalutazione crediti con il vincolo del 25% mentre nel bilancio ai fini conoscitivi armonizzato dovrà invece prevedersi il Fondo crediti dubbia esigibilità con il 36%.

Dal 1° gennaio 2015 si applica solamente il principio di competenza finanziaria potenziato, che prevede l'accantonamento, ai sensi dell'art. 167 del TUEL, sia nel bilancio autorizzatorio che in quello conoscitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il comma 509 della Legge di stabilità introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

## Quesiti

Nel caso di entrate che non sono escluse dal principio 4.2 dal calcolo FCDE, che presentano in alcuni anni un rapporto incassi (cp + rs) accertamenti (cp) superiore a 100% per alcune annualità, si mantiene tale percentuale per il calcolo della media, o si riducono a 100? (es. Addizionale IRPEF)

Si conferma che, se in alcune annualità delle cinque prese a riferimento, il rapporto è superiore al 100% questo «entra» nella media. Viceversa, Non è corretto applicare un rapporto negativo che riduca l'accantonamento a FCDE per l'intera tipologia (o capitolo) di entrata.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

## Quesiti

La ripartizione ex art. 208 del codice della strada dovrà avvenire al netto dell'accantonamento a FCDE?

Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

# Quesiti

Nella risposta si dice che la differenza fra % accantonata nel PF Tari e la % effettiva di mancati incassi Tari è finanziata dal Comune, quindi anche con altre entrate. Ma così non viene meno il principio di copertura totale del costo del servizio rifiuti con la TARI?

Con riferimento alla Tari, vale il principio per il quale i crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo.

L'accantonamento a FCDE in sede di bilancio di previsione è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il fondo insoluti che confluisce nel piano finanziario per la Tassa Rifiuti, è disciplinato dal DPR 158/99, anche sulla scorta delle indicazioni del MEF, che può costituire una quota, per la tipologia di entrata che comprende la TARI, dell'FCDE.

## Quesiti

Se abbiamo riscosso il cds per cassa. Per le riscossioni di anni precedenti che continuiamo a fare per cassa nel 2015 vorrei prevedere apposito capitolo separato in competenza 2015, per monitorare meglio l'andamento dei nuovi accertamenti/incassi 2015. La ritiene una buona scelta?

E' senz'altro opportuno e consigliabile, sebbene non obbligatorio, stanziare un capitolo apposito su cui incassare, nella competenza 2015, le riscossioni accertate per cassa relativa ad anni precedenti. In questo modo, sarà possibile rilevare in modo corretto, fin dalla prima annualità di attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il rapporto tra accertamenti "lordi" ed incassi di competenza dell'esercizio 2015 di entrate di dubbia esigibilità.

## Quesiti

L'addizionale irpef, che viene riscossa in acconto nell'anno di competenza ed a saldo l'anno successivo, non puo' essere accertata per cassa. Si utilizza la stima del portale federalismo fiscale. è corretto?

L'addizionale comunale all'Irpef è un'entrata tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti ed è accertata accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.

## Quesiti

Per quanto riguarda la TASI, i pochi residui presenti alla data del 31.12.2014 sono quelli che per ritardo da parte dei contribuenti non sono riusciti ad entrare nelle casse dell'Ente entro il 31.12 ma immediatamente dopo, quindi entro il mese di gennaio. Quindi come ci comportiamo?

La TASI è un entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti ed è accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

I proventi della lotta all'evasione della TASI (e delle entrate tributarie rimosse per cassa), attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente determina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sostanza, a rendiconto 2014, e quindi al 1° gennaio 2015, possono essere mantenuti a residuo i soli accertamenti TASI di competenza 2014 che sono poi stati introitati nel 2015 (in conto residui 2014) entro la data di approvazione del rendiconto 2014.

# Quesiti

Su tutti i residui attivi va calcolato il FCDE o alcune entrate non vanno inserite?

Come specificato nell'esempio n. 5 di cui all'appendice tecnica del Principio contabile n. 2, le categorie di entrata i cui residui sono da considerare ai fini della quantificazione del FCDE sono le medesime considerate in sede di quantificazione del FCDE a preventivo.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato.

## Quesiti

Il FCDE deve comprendere anche i proventi da oneri di urbanizzazione?

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione, la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Gli oneri di urbanizzazione rientrano tra le entrate su cui si calcola l'accantonamento a FCDE, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto, è necessario provvedere ad accantonamenti all'FCDE per la quota di accertamento residua rateizzata relativa all'obbligazione per i permessi di costruire non garantita da fidejussione.

## Quesiti

Si è obbligato il Comune a vincolare a consuntivo 2014 la quota del vecchio Fondo svalutazione crediti oppure è possibile utilizzare tale somma per eliminare residui attivi di dubbia esigibilità già con il riaccertamento ordinario?

Il rendiconto 2014 “chiude” con le regole vigenti al 31.12.2014 è pertanto è necessario accantonare il fondo svalutazione crediti determinato ai sensi dell’art. 6, comma 17 del DL n. 95/2012. In sede di riaccertamento straordinario dei residui, il fondo svalutazione crediti concorre a finanziare l’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Si rinvia all’esempio 5 “Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” per l’accantonamento in sede di rendiconto dell’FCDE in sede di riaccertamento straordinario.

## Quesiti

La determinazione del fondo crediti dubbi esigibilità in sede di rendiconto comporta un accantonamento sul risultato di amministrazione; in caso di importo del fondo superiore all'avanzo di amministrazione ne deriva un risultato negativo di amministrazione da applicare al bilancio di previsione con la dilazione prevista dalla norma?

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti

## Quesiti

Nel caso della TARI, l'ammontare della parte di dubbia esigibilità da determinare riguarda solo la TARI/TARSU coattiva e quella inerente il 2014 e retro. Per quanto concerne, invece, la Tari di competenza 2015, questa va accertata nell'anno di emissione del ruolo ed imputata al 2015 per tutte le riscossioni che avverranno anche nel 2016, prima dell'operazione di riaccertamento straordinario 2016. La parte riscossa nel 2016 dovrà essere imputata al 2016. Corrispondono al vero queste mie e nostre deduzioni?

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Se la scadenza per la riscossione delle rate della TARI è fissata in una data successiva a tale termine, l'imputazione avviene sull'esercizio successivo.

# Quesiti

Per quanto riguarda gli accertamenti IMU relativi a procedure fallimentari, si chiede se è corretta, ai fini dell'accantonamento a FCDE, la procedura sotto descritta:

- A Rendiconto 2014: proprio perché trattasi di crediti molto incerti, opterei per l'accantonamento integrale, pari al 100% delle poste iscritte nella procedura fallimentare, spiegando nella nota integrativa la scelta fatta, rispetto all'accantonamento previsto secondo il principio contabile (che risulterebbe sicuramente in misura alquanto minore).
- A Bilancio di previsione 2015-2017 e successivi: richiamando l'accantonamento integrale al FCDE delle suddette poste eccezionali effettuato in sede di rendiconto 2014, espungerei tali importi dal conteggio della capacità media di riscossione del quinquennio precedente.

Le entrate provenienti da fallimenti dovrebbero essere iscritte, sia a Bilancio che a Rendiconto, effettuando l'accantonamento integrale al FCDE per l'intero importo; questo permetterebbe di considerarle poste eccezionali e, quindi, di non utilizzarle (specificando la circostanza nelle relazioni/note integrative di Bilancio e Rendiconto) nei rapporti che misurano la capacità di riscossione dell'ente.

Si ritiene, in ogni caso, corretta l'ipotesi formulata dal Comune. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2015 nell'indicare i criteri di valutazione adottati per la formulazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, darne adeguata motivazione, illustrando le ragioni che portano a modificare il rapporto tra accertamenti e riscossioni per la determinazione dell'FCDE in sede di bilancio di previsione.

## Quesiti

Diversi comuni hanno dubbi sulla relazione fra il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti che è obbligatorio accantonare nel piano finanziario della Tari. E' corretto affermare che i due istituti coesistono ma che l'importo del fondo svalutazione crediti accantonato nel piano Tari va detratto da quello del fcde a bilancio?

Si ritiene corretta e condivisibile l'osservazione formulata. Il fondo insoluti può essere detratto dall'FCDE o costituirne una componente.